**BURUNDI**

INFORMAZIONI GENERALI

La Legge 1/13 del 2011 considera persona fisica straniera qualunque persona che non ha la nazionalità del Burundi e persona giuridica straniera qualunque entità non costituita secondo la legislazione del Burundi, nonché quelle costituite in base alla legislazione del Burundi con capitale a maggioranza, straniera oppure le associazioni di stranieri o costituite prevalentemente da stranieri. Le persone fisiche o giuridiche straniere godono degli stessi diritti e delle stesse tutele dei cittadini locali. A condizione di reciprocità, la legge non ostacola l'applicazione di norme più favorevoli applicabili sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche garantite dalle convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali di cui il Burundi è parte. In assenza di una convenzione internazionale, gli stranieri non possono invocare le disposizioni della predetta legge ove la loro nazione applichi ai burundesi regole meno favorevoli.